



Decreto RISTORI

Spett.Le Clientela,

con la presente circolare siamo a riassumervi le principali novità introdotte dal cd “Decreto Ristori”, emanato lo scorso 28.10.2020 per far fronte alle ulteriori misure urgenti prese a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Ricordiamo che le misure di seguito evidenziate potranno essere oggetto di modifiche ed integrazioni in sede di conversione in legge.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ DEL SETTORE ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE

E' previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive del DPCM 24.10.2020.

Possono beneficiare del nuovo contributo i soggetti:

- con partita IVA attiva al 25.10.2020;
- individuati attraverso i codici ATECO indicati in calce alla presente circolare (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi);
- a prescindere dall'ammontare di ricavi/compensi 2019 (anche superiori a 5 milioni di euro).

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai suddetti soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 01.01.2019.

Il contributo sarà corrisposto:

- per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo previsto questa primavera, mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo dall'Agenzia delle Entrate;
- per i soggetti che non hanno presentato istanza per il precedente contributo, previa presentazione di apposita istanza.

L'ammontare del contributo è determinato:

- come quota percentuale (dal 100% al 400%) del contributo già ricevuto per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo;
- come quota percentuale (dal 100% al 400%) del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza che sarà trasmessa per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento del precedente contributo.

L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.

Si precisa come il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Sono stati riconosciuti, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

La platea dei soggetti beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici saranno definiti con un successivo decreto interministeriale.

MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda è stato esteso come segue:

- per le sole imprese operanti nei settori riportati nell'elenco in calce riportato, ossia le attività, individuate mediante i codici ATECO che hanno subito limitazioni ad opera del DPCM 24.10.2020;
- indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente;
- con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

E' comunque richiesta la condizione del calo del fatturato (eccetto che per i soggetti che abbiano iniziato l'attività dal 01.01.2019 e per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un Comune con stato calamitoso già in essere al 31.01.2020). E' ammessa la cessione del credito.

ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU DEL 2020 PER GLI IMMOBILI IN CUI SI ESERCITANO ATTIVITÀ SOSPENSE

E' stata abolita la seconda rata dell'IMU per il 2020, in scadenza il 16.12.2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che sono state sospese o limitate ad opera del DPCM 24.10.2020. L'abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività esercitate nei medesimi immobili.

INDENNITÀ IN FAVORE DI LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI

Vengono rinnovate per ulteriori mensilità le indennità in favore di specifiche categorie di lavoratori:

- Indennità erogate dall'INPS onnicomprensiva, pari a 1.000,00 euro, in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:
 - lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione;
 - lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
 - lavoratori intermittenti;
 - lavoratori autonomi occasionali;
 - incaricati alle vendite a domicilio;
 - lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
 - lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Le indennità onnicomprensive previste per ciascuna categoria di beneficiari non sono cumulabili tra di loro né con il reddito di emergenza e non sono imponibili ai fini IRPEF. L'eventuale domanda dovrà essere inoltrata all'INPS entro il 30.11.2020.

- Indennità erogata dalla società "Sport e Salute S.p.A.", per il mese di novembre 2020, pari ad Euro 800,00 e destinata ai collaboratori sportivi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'indennità per novembre è erogata automaticamente mentre, se non se ne ha mai beneficiato, il termine di presentazione delle domande è stabilito al 30.11.2020.

SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI INAIL

Ai datori di lavoro che svolgono una delle attività sospese in ragione del DPCM del 24.10.2020 sono stati sospesi i termini di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di competenza per il mese di novembre 2020, quindi in scadenza il 16.12.2020.

I contributi sospesi dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni o interessi:

- in unica soluzione, entro il 16.3.2021;
- ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo (con versamento della prima rata entro il 16.3.2021).

Il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi che operano nella filiera agricola, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra.

Per quanto riguarda i datori di lavoro, l'esonero riguarda i contributi previdenziali ed assistenziali, esclusi i premi INAIL, normalmente in scadenza il 16.12.2020 ed è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni.

Come detto, l'esonero è riconosciuto anche nei confronti dei lavoratori autonomi (imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti e mezzadri o coloni) nella misura pari a un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020 ed in scadenza il 16.11.2020. (esclusi i premi INAIL).

PROROGA TRASMISSIONE TELEMATICA 770/2020

Rispetto alla precedente scadenza del 02.11.2020, il termine ultimo per la presentazione dei modelli 770/2020, relativi all'anno d'imposta 2019 è stato stabilito al 10.12.2020.

Per effetto della proroga sono conseguentemente differiti i termini, ad essa collegati, relativi:

- all'invio telematico delle Certificazioni Uniche 2020 che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata;
- ai ravvedimenti operosi, ossia alla possibilità di regolarizzare gli importi dovuti e non pagati mediante il pagamento degli stessi con sanzioni ridotte.

NUOVI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19

Viene riconosciuta ai datori di lavoro, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga, per una durata massima di 6 settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16.11.2020 e il 31.01.2021.

Le nuove 6 settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro:

- ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane ex Decreto Agosto decorso il periodo autorizzato;
- appartenenti ai settori interessati dalle misure di cui al DPCM 24.10.2020.

Per i datori di lavoro che richiedono l'intervento di integrazione salariale in questione sussiste l'obbligo, a determinate condizioni, di versare un contributo addizionale:

- determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019;
- calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa.

In particolare, l'aliquota contributiva addizionale da applicare sulla predetta retribuzione globale risulta pari al 9% se la riduzione del fatturato è inferiore al 20%, ovvero al 18% se non si è verificata alcuna riduzione di fatturato.

Sono invece esonerati dal versamento del contributo addizionale i datori di lavoro:

- che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%;
- che hanno avviato l'attività di impresa successivamente a 01.01.2019;

- appartenenti ai settori interessati dalle misure del DPCM del 24.10.2020.

Ai datori di lavoro che non fanno ricorso alle ulteriori 6 settimane di trattamento di integrazione salariale viene riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31.01.2021 pari alle ore di integrazione salariale fruita nel mese di giugno 2020.

Su tutto quanto sopra si attendono maggiori chiarimenti da parte dell'INPS.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Il divieto di licenziamento per motivi economici è stato prorogato fino al 31.01.2021. Fino a tale data:

- resta precluso l'avvio di procedure di licenziamento collettivo;
- sono vietati i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Rimangono le eccezioni al divieto già disposte e pertanto, si potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi di:

- personale interessato dal recesso, già impiegato in un appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore;
- cessazione definitiva dell'attività di impresa, sempreché non sia configurabile un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo all'esodo per quei lavoratori disponibili ad accettare la risoluzione del rapporto;
- fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

NOVITÀ IN MATERIA DI SMART WORKING E CONGEDO COVID-19

Il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile:

- per tutto o parte del periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente minore di anni 16 disposta dall'ASL;
- in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16.

Il congedo straordinario, quale misura alternativa al lavoro agile, può essere fruito, per effetto delle modifiche introdotte, anche in caso di sospensione dell'attività didattica in relazione al figlio convivente minore di anni 14.

Inoltre, per i figli di età compresa fra 14 e 16 anni, è stato disposto il diritto di astensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro; in tale ipotesi:

- non è dovuto il pagamento della retribuzione o di indennità;
- non spetta il riconoscimento della contribuzione figurativa.

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI RELATIVE ALLA PRIMA CASA

Le procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore restano sospese fino al 31.12.2020.

PROROGA DEL "BONUS VACANZE"

E' stata prorogata a tutto il 30.06.2020 la possibilità di fruire, una sola volta, al c.d. "bonus vacanze". Il periodo di riferimento per l'utilizzo del bonus è pertanto fissato dal 01.07.2020 al 30.06.2021.

In virtù di tale proroga le domande si possono presentare fino al 31.12.2020.

REDDITO DI EMERGENZA

Ai nuclei familiari già beneficiari del reddito di emergenza è data la possibilità di fruirne anche per i mesi di novembre e dicembre 2020.

Gli uffici rimangono a vostra completa disposizione per ogni eventuale necessità.

UCS-CEA

Codici ATECO che possono beneficiare del contributo e relativa percentuale	
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, <i>ski-lift</i> e seggiovie facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast, residence</i>	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per <i>camper</i> e <i>roulotte</i>	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011 - Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030 - Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042 - Ristorazione ambulante	200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100 - <i>Catering</i> per eventi, <i>banqueting</i>	200,00%
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400 - Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, <i>stand</i> ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000 - Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110 - Gestione di stadi	200,00%
931120 - Gestione di piscine	200,00%
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi NCA	200,00%
931200 - Attività di <i>club</i> sportivi	200,00%
931300 - Gestione di palestre	200,00%
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999 - Altre attività sportive NCA	200,00%
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910 - Discoteche, sale da ballo <i>night-club</i> e simili	400,00%
932930 - Sale giochi e biliardi	200,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di <i>hobby</i>	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative NCA	200,00%

960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420 - Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%